



FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING (*approvato con deliberazione del Consiglio n. 39 del 28/12/2022*)

Normativa di riferimento:

<i>Legge</i>	<i>17.08.2005</i>	<i>n. 174</i>	<i>Disciplina dell'attività di acconciatore</i>
<i>Legge Regionale</i>	<i>27.10.2009</i>	<i>n.28</i>	<i>Disciplina dell'attività di acconciatore</i>
<i>Legge</i>	<i>04.01.1990</i>	<i>n. 1</i>	<i>Disciplina dell'attività di estetista</i>
<i>Legge Regionale</i>	<i>27.11.1991</i>	<i>n.29</i>	<i>Disciplina dell'attività di estetista</i>
<i>Legge</i>	<i>02.04.2007</i>	<i>n. 40, Art.10. co.2</i>	<i>Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese</i>
<i>Circolare del Presidente della Regione veneto</i>	<i>01.06.2001</i>	<i>n. 9</i>	<i>Linee-guida del Ministero della Sanità in tema di tatuaggio e piercing. Adempimenti da seguire in ambito regionale riguardanti misure preventive di tutela della salute in connessione alle attività di tatuaggio e piercing</i>
DGR	06.09.2011	n. 1428	<i>Aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico</i>
DMI	15.10.2015	n. 206	<i>Regolamento recante modifiche che al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista. I</i>

INDICE

Capo Primo – Disposizioni Generali

Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Esercizio dell'attività
Articolo 3	Condizioni per lo svolgimento dell'attività
Articolo 4	Tipologie di attività
Articolo 5	Attività di tatuaggio e di piercing
Articolo 6	Attività svolte presso l'abitazione
Articolo 7	Attività didattiche

Capo Secondo – Norme per l'esercizio dell'attività

Articolo 8	Segnalazione certificato di inizio attività (SCIA);
Articolo 9	Obbligo di esposizione della SCIA . e di conservazione della documentazione
Articolo 10	Modifiche degli esercizi esistenti
Articolo 11	Sospensione dell'attività
Articolo 12	Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa
Articolo 13	Trasferimento della sede

Capo Terzo – Norme igienico sanitarie

Articolo 14	Accertamenti igienico – sanitari
Articolo 15	Requisiti dei locali
Articolo 16	Requisiti minimi igienico – sanitari dei locali
Articolo 17	Requisiti igienico - sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche
Articolo 18	Norme igieniche per l'esercizio delle attività
Articolo 19	Prodotti utilizzati nell'attività

Capo Quarto – Orari e tariffe

Articolo 20	Orari e tariffe
-------------	-----------------

Capo Quinto – Controlli e sanzioni

Articolo 21	Vigilanza e Controlli
Articolo 22	Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 23	Chiusura dell'esercizio

Capo Sesto – Norme transitorie e finali

Articolo 24	Disapplicazioni di norme precedenti
Articolo 25	Entrata in vigore del presente regolamento

CAPO PRIMO

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma di società di persone o di capitale, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, con accesso a chiunque ne faccia richiesta oppure riservato a cerchie determinate di persone, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 17 agosto 2005, n. 174; dalla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28; dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1; dalla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 e s.m.i., nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della L. n. 174/05, l'attività di barbiere può continuare ad essere svolta esclusivamente da coloro che alla data del 17 settembre 2005 erano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) qualifica di barbiere;
- b) esercitavano o avevano in precedenza esercitato l'attività di barbiere.

Quando le attività di cui al comma 1 sono esercitate in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani, strutture ricettive o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore dei soci o per la promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni del presente regolamento e gli addetti all'esercizio dell'attività devono essere in possesso dei prescritti requisiti professionali.

Alle imprese che esercitano le attività oggetto del presente regolamento, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114 (si veda l'art. 2, comma 5, della L. n. 174/2005 e l'art. 7, comma 1, della L. n. 1/1990).

Il presente regolamento, per quanto espressamente previsto, si applica altresì alle attività di tatuaggio e piercing.

Non sono soggette al presente regolamento:

- a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
- b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

Articolo 2

Esercizio dell'attività

L'esercizio delle attività di barbiere, di acconciatore e di estetista, nell'ambito del territorio comunale, è subordinato a previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (di seguito "SCIA") ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Fermo il divieto di esercitare le attività di cui al comma 1 in forma ambulante o di posteggio, i titolari, soci, dipendenti o collaboratori delle imprese interessate, in possesso dei prescritti requisiti professionali, possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altra forma di impedimento, compresi matrimoni o altri eventi analoghi.

In caso di manifestazioni legate allo sport, alla moda e allo spettacolo, le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista possono essere svolte a titolo dimostrativo, previo invio al Suap della SCIA prima dell'inizio della manifestazione, da personale in possesso dei prescritti requisiti professionali e nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste dagli articoli 16, comma 8 e 17, comma 7.

Il titolare di un'impresa che svolge attività di estetista o di acconciatore, previa apposita comunicazione al Servizio competente del Comune ove è ubicata la sede legale della propria impresa, può, in via non esclusiva, esercitare l'attività presso i locali di altre imprese di estetista o di acconciatura.

Articolo 3 **Condizioni per lo svolgimento dell'attività**

1. La SCIA è valida per l'intestatario e per i locali di esercizio dell'attività in essa indicati.
2. La SCIA può essere presentata anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di acconciatore e di estetista nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare o il responsabile tecnico sia in possesso dei rispettivi requisiti professionali.
3. Nei casi di cui al comma 2, il ramo d'azienda corrispondente a ciascuna tipologia di attività può essere ceduto o trasferito distintamente in altra sede.
4. Per ogni sede dell'impresa deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, che dovrà garantire un'effettiva presenza nei locali di esercizio dell'attività. Il nominativo del/dei responsabili tecnici deve essere comunicato alla Camera di Commercio per l'iscrizione nel repertorio economico amministrativo (R.E.A) o, per le imprese artigiane, per l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese.
5. Il responsabile tecnico in possesso dei prescritti requisiti professionali deve essere effettivamente presente, nei locali e negli orari di esercizio dell'attività, durante l'esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti indicati all'articolo 4 per ciascuna tipologia di attività.
6. Per ciascuna tipologia di attività di cui all'articolo 4, nel caso di variazione dell'unico responsabile tecnico designato, l'attività deve essere sospesa e può essere ripresa soltanto dopo la comunicazione del nuovo nominativo al Comune e alla C.C.I.A.A per la registrazione della relativa modifica al Registro delle imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane.

7. Quando si è provveduto alla designazione di più responsabili tecnici per ciascuna tipologia di attività e per la medesima sede dell'impresa, la comunicazione di cui al comma 6 deve essere effettuata anche nel caso di variazione di uno qualsiasi dei responsabili tecnici designati.

Articolo 4 Tipologie di attività

La SCIA di cui agli articoli 2 e 3 può essere presentata per una o più delle seguenti tipologie di attività:

a) **BARBIERE:** trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari;

b) **ACCONCIATORE:** trattasi di attività comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare, oltre a prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica;

c) **ESTETISTA:** trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, ivi compresi i centri abbronzatura o "solarium", anche se funzionanti a gettone, la sauna (con esclusione di quella riservata all'uso esclusivo dell'ospite della singola camera in strutture ricettive), la ginnastica estetica, il massaggio estetico, con esclusione del massaggio terapeutico, l'attività di onicotecnico, il disegno epidermico e il trucco semipermanente. In particolare, il trucco semipermanente è soggetto ai medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'attività di tatuaggio dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001.

L'attività di estetista e l'uso dei prodotti cosmetici (come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713) e delle apparecchiature in essa consentite, sono regolamentati dalla L. n. 1/90 e dalla l.r. n. 29/91 e s.m.i..

All'interno di attività di barbiere, acconciatore e di estetista è consentita l'attività di "affido di poltrona/cabina" subordinatamente alla presentazione da parte dell'affittuario al SUAP di regolare SCIA.

Articolo 5 Attività di tatuaggio e di piercing

Nelle more dell'approvazione di una disciplina generale della materia, l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è subordinato alla preventiva presentazione di apposita SCIA come disciplinato nel presente regolamento e secondo le disposizioni contenute nella D.G.R.V. n. 11/2013.

Ai fini dell'applicazione del comma 1:

1) l'attività di tatuaggio comprende tutte le tecniche atte ad introdurre nel derma umano pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatisi, danno forma al cosiddetto tatuaggio ornamentale. L'attività è svolta tramite l'uso di apparecchiature utilizzanti aghi o strumenti taglienti spinti da energia manuale o di diversa fonte (elettrica, pneumatica, mista, ecc.);

2) l'attività di piercing consiste in un trattamento cruento finalizzato all'inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

Le attività di cui al comma 2 sono esercitate nel rispetto dei requisiti di idoneità soggettiva ed igienico sanitari dei locali e delle attrezzature, come indicati nei successivi articoli, nonché previsti dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001, approvata con provvedimento della Giunta Regionale n. 1245 del 17.05.2001 e s.m.i., integrata dalle prescrizioni contenute nelle "linee guida del Ministero della Sanità" e in linea con le disposizioni di cui alla D.G.R.V. 11/2013;

Alle attività di tatuaggio e piercing si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 8; 9, comma 1; 10, comma 1; 11, commi 1, 2, 4 e 5; 12, commi 1, 2, 3 e 4 (esclusa la possibilità di nomina del responsabile tecnico); 13; 14; 19; 20; 21; 22, commi 1, 5, 7, 8, 9, 10 e 11; e 23 del presente regolamento oltre agli specifici articoli e comma con espresso riferimento.

Articolo 6

Attività svolte presso l'abitazione

1. Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano distinti e separati da quelli di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti, abbiano un ingresso autonomo e una destinazione d'uso compatibile con gli strumenti urbanistici comunali. In tali locali devono, altresì, essere consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento con particolare riguardo al capo terzo.
2. Nel caso di cui al comma 1 e comunque quando l'esercizio non ha accesso diretto dalla pubblica via, ovunque sia ubicata l'attività, l'esercente deve apporre all'esterno, in modo ben visibile al pubblico, apposita targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e la tipologia di attività esercitata.

Articolo 7

Attività didattiche

Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista esercitate a fini didattici sono soggette alla presentazione di SCIA.

L'esercizio dell'attività è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
- b) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni.

CAPO SECONDO

Norme per l'esercizio delle attività

Articolo 8

Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)

La SCIA per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è presentata allo Sportello Unico Attività Produttive ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., esclusivamente mediante invio telematico al portale www.impresainungiorno.gov.it così come disposto dal D.P.R. 160/2010.

La SCIA unitamente alla ricevuta di protocollo di presentazione costituisce titolo per avvio immediato dell'attività.

A pena di inammissibilità, la SCIA dovrà contenere i seguenti dati essenziali:

- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del dichiarante;
- nel caso di società, anche la ragione o denominazione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società;
- ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività;
- la tipologia dell'attività oggetto di SCIA;
- estremi dell'abilitazione professionale di cui si è in possesso;
- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale di ciascun responsabile tecnico dell'azienda;

A pena di improcedibilità, alla SCIA devono essere allegati, i seguenti documenti:

- autocertificazione di rispondenza dei locali alle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica, con particolare riferimento a quelle sulla destinazione d'uso, nonché, qualora applicabili, a quelle in materia ambientale, di prevenzione e di sicurezza;
- autocertificazione di conformità dei locali alle vigenti disposizioni igienico sanitarie;
- attestazione di agibilità dei locali, dichiarazione di conformità degli impianti installati (termoidraulico, elettrico, aeraulico), elenco delle apparecchiature ad uso estetico con dichiarazione di marcatura CE e relativa specifica corrispondenza alle schede informative di cui al DM 206/15
- planimetria firmata da un professionista abilitato, con il layout degli arredi e attrezzature destinazione di utilizzo, dei vari locali, e tabella di sintesi riportante: l'altezza, la superficie dei locali, superficie illuminante e aerante, eventuali impianti di ventilazione forzata e dimostrazione/attestazione di superamento delle barriere architettoniche;
- dichiarazione di conformità di cui al D.M. n. 37/2008, aggiornata alle norme di sicurezza, relativo all'impianto elettrico installato nei locali; ogni aggiunta o dismissione delle apparecchiature utilizzate dagli estetisti comporta l'obbligo di aggiornamento del relativo elenco conservato presso i locali di esercizio dell'attività.

Ai sensi dell'art. 5 del DPR 160/2010 e dell'art. 19 della Legge n. 241/90 nei casi in cui la S.C.I.A. presentata risulti nulla o inammissibile, il responsabile del servizio adotta motivati provvedimenti di divieto prosecuzione attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività s'intende vietata.

Articolo 9

Obbligo di esposizione della SCIA e di conservazione della documentazione

1. La SCIA, con l'indicazione del nominativo del/i responsabile/i tecnico/i designato/i per ciascuna sede dell'impresa, deve essere esposta, in modo ben visibile al pubblico, all'interno del locale destinato all'attività;
2. Presso i locali dell'esercizio deve essere altresì conservato l'elenco delle apparecchiature utilizzate nello svolgimento dell'attività di estetista.
3. Coloro che, nei casi previsti dall'art. 2, commi 2 e4, esercitano l'attività al di fuori dei locali indicati nella SCIA devono recare con sé copia della SCIA ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 10 **Modifiche degli esercizi esistenti**

1. Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto dichiarato e risultante dalla certificazione sanitaria agli atti, comporta la necessità di acquisire un nuovo certificato di conformità igienico-sanitaria. Per modifiche "sostanziali dei locali" si intende la riduzione, l'ampliamento o la diversa distribuzione dei locali.
2. Ogni aggiunta o dismissione delle apparecchiature utilizzate dagli estetisti comporta l'obbligo di aggiornamento del relativo elenco conservato presso i locali di esercizio dell'attività.

Articolo 11 **Sospensione dell'attività**

L'ufficio Suap può disporre la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'Ulss competente

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 12, il titolare non può sospendere l'attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi (ad esclusione in casi di forza maggiore o motivi eccezionali che dovranno essere autorizzati)

Il periodo massimo di sospensione di cui al comma 2 si applica anche nel caso di assenza o di variazione dell'unico responsabile tecnico designato ai sensi dell'articolo 3, comma 6.

La sospensione dell'attività fino a 30 giorni continuativi non necessita di alcuna comunicazione al Suap.

La sospensione dell'attività per periodi superiori a 30 giorni continuativi fino 180 deve essere comunicata al Suap.

Il periodo di sospensione dell'attività è reso noto al pubblico mediante apposito cartello o altri idonei mezzi di informazione.

La sospensione dell'attività può essere disposta d'ufficio nei casi previsti dalla normativa di settore e dal presente regolamento.

Articolo 12

Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

Entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività il titolare o il rappresentante legale dell'impresa che cessa o il suo avente causa a qualsiasi titolo (nel caso di trasferimento d'azienda) devono darne notizia al competente Servizio comunale.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.

Il subentrante già in possesso dell'abilitazione professionale, anche per il tramite del responsabile tecnico, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato apposita SCIA contenente gli elementi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere da a) ad e), corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali nonché di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nulla è cambiato per quanto riguarda la disposizione dei locali e le attrezzature assicurando, comunque, la disponibilità minima di un servizio igienico attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere.

Il subentrante per atto tra vivi o a causa di morte, privo dell'abilitazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione professionale o nominato un responsabile tecnico e aver presentato la comunicazione e la segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 3.

In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto, indicati dall'articolo 5, comma 3, della L. 8 agosto 1985, n. 443, possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito dell'abilitazione professionale, purché l'attività sia svolta da personale in possesso dei requisiti professionali, il cui nominativo sia previamente comunicato al Servizio competente.

Articolo 13

Trasferimento della sede

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare al Suap apposita SCIA ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90.

CAPO TERZO

Norme igienico sanitarie

Articolo 14

Accertamenti igienico – sanitari

L'accertamento dei requisiti igienico - sanitari dei locali, delle suppellettili, delle attrezzature e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, nonché della corrispondenza delle apparecchiature in uso nell'attività di estetista a quelle di cui all'elenco allegato al DMI 206/15, spetta al Servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente.

I procedimenti tecnici usati in dette attività devono essere conformi alle norme di legge e comunque non nocivi. L'accertamento della conformità alle norme è di competenza degli organi sanitari e di vigilanza.

Articolo 15 **Requisiti dei locali**

Le attività di estetista, acconciatore e barbiere devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, separati, distinti e non direttamente comunicanti con quelli in cui sono esercitate altre attività con le quali possono avere in comune esclusivamente l'ingresso.

Nel caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con quella di barbiere o acconciatore, i locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati, anche se direttamente comunicanti, da quelli destinati all'attività di barbiere o di acconciatore.

Salvo il possesso dei requisiti igienico – sanitari di cui all'articolo 16, i locali devono possedere l'attestazione di agibilità prescritta dalle norme e dai regolamenti edilizi. Devono, altresì, essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.

Articolo 16 **Requisiti minimi igienico – sanitari dei locali**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli immobili in cui vengono avviate nuove attività di estetista, di acconciatore e di barbiere devono presentare i seguenti requisiti minimi igienico - sanitari:

- a) un numero di locali adeguato ai volumi di attività e di superficie conforme a quanto stabilito dai regolamenti edilizi comunali; ciascun locale di lavoro non deve comunque avere una superficie inferiore a 9 metri quadrati. La superficie complessiva dell'area di lavoro, in rapporto al numero di addetti, non potrà essere inferiore a 9 metri quadrati per il primo posto di lavoro e ad ulteriore 5 metri quadrati per ogni successivo;
- b) in aggiunta all'area di lavoro di cui alla lettera a) devono essere previsti:
 - un locale o spazio destinato all'attesa della clientela, aerato ed illuminato naturalmente o, qualora non sia tecnicamente possibile, provvisto di aerazione artificiale secondo le norme UNICIT 2039 e DGRV 1887/97;
 - un bagno aerato naturalmente o artificialmente, con pareti lavabili fino a metri 2, dotato di locale antibagno, con porta a chiusura automatica, priva di maniglia interna e con apertura verso l'esterno, attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere;
 - un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) adibito ad uso spogliatoio, attrezzato con armadietti a doppio scomparto tipico degli insediamenti produttivi, nonché con l'utilizzo

di armadi separati come previsto dal D.Lgs 81/08- Allegato 4:”1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati”, in numero equivalente al numero degli operatori;

- un locale/spazio adibito a ripostiglio per il deposito di materiali in uso nell’esercizio, compresi i prodotti e le attrezzature per la pulizia nonché i contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca. Nel ripostiglio possono essere poste le macchine per il lavaggio e l’asciugatura della biancheria nonché un lavello dotato di acqua calda e fredda per il lavaggio degli stracci;

- un locale/spazio (non identificabile con l’antibagno o il servizio igienico) dedicato in modo esclusivo al lavaggio e al trattamento delle attrezzature e degli utensili utilizzati nell’attività, attrezzato con acqua calda e fredda, piano di lavoro, armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito;

- doppi servizi igienici quando i soci sono in numero superiore a 5 (deve intendersi soci lavoratori);

- nelle altre unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, devono essere accessibili gli spazi di relazione nei quali gli utenti entrano in rapporto con la funzione svolta, incluso almeno un servizio igienico se la superficie netta dell’unità immobiliare è pari o superiore a 150 mq (allegato B alla Dgr n. 1428 del 06/09/2011 art. 7.6);

c) i locali e/o spazi di cui alle lettere a) e b) devono:

- avere un’altezza non inferiore a 2,70 metri, salvo diverse altezze previste dalle norme regolamentari locali. Quando i regolamenti edilizi comunali consentono altezze inferiori, la superficie di ciascuna locale di lavoro e dei box di cui alla lettera d) deve essere proporzionalmente più ampia in modo da garantire la stessa cubatura. Se nell’attività sono impiegati più di 5 addetti, compresi i soci e i titolari, o in caso di attività dove vengono eseguite lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, i locali devono avere un’altezza minima di 3 metri;

- essere dotati di una superficie illuminante minima pari ad 1/10 della superficie in pianta del locale;

- avere una quota apribile pari ad 1/20 della superficie del pavimento ed uniformemente distribuita in modo da favorire il ricambio dell’aria (di norma la porta d’ingresso non è considerata). Qualora tale rapporto non sia tecnicamente realizzabile, sarà possibile, per non più del 50%, integrare l’aerazione naturale con una ventilazione meccanica che garantisca un ricambio d’aria di 3 vol/h;

- avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, impermeabili e perfettamente lavabili nonché realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego;

d) nel caso di struttura organizzata in aree o settori operativi separati, la superficie minima calpestabile di ciascun box non dovrà essere inferiore a metri quadrati 6,00. La superficie minima calpestabile potrà essere di metri quadrati 4 nei box adibiti esclusivamente ai trattamenti di: manicure e pedicure estetico; pulizia, trucco e altri trattamenti del viso; solarium viso; solarium integrale ad assetto verticale detto doccia. Le pareti divisorie dei box non potranno essere indicativamente di altezza superiore a metri 2,20; lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non potrà comunque risultare inferiore a metri 0,50.

Gli immobili di cui al comma 1, nonché quelli risultanti da ristrutturazioni ed ampliamenti di immobili in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già in esercizio attività di estetista, di acconciatore o di barbiere, devono essere dotati di almeno due servizi igienici con le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo alinea nei seguenti casi:

a) sempre, quando gli addetti sono in numero superiore a 5 (compresi il titolare e i soci);

b) oppure, quando la superficie utile complessiva in cui è svolta l’attività, singola di acconciatore o di estetista ovvero congiunta di acconciatore-estetista è superiore a metri quadrati 70.

Per le attività svolte presso il domicilio dell' esercente i locali adibiti all' esercizio dell' attività professionale devono essere distinti e separati dai locali di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti; devono altresì essere dotati di uno "Spazio Attesa" nonché di un servizio igienico ad esclusiva disposizione dell' attività avente le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo allinea.

I locali o box in cui sono effettuati trattamenti manuali al corpo o al viso devono essere dotati di: lavandino con acqua corrente calda e fredda; distributore di sapone liquido; distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso.

E' obbligatoria l' installazione di un box doccia nel caso in cui nell' esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature, quali massaggi, applicazioni di fanghi o di calore, solarium integrale ad assetto orizzontale, bagno turco, bagno di vapore e sauna.

L' accesso al box doccia non può avvenire direttamente dal servizio igienico, qualora sia l' unico presente nell' esercizio e, in ogni caso, deve avvenire senza transito per la sala/spazio d' attesa.

I locali in cui si svolge l' attività devono essere dotati di recipienti idonei al contenimento e alla raccolta separata delle varie tipologie di rifiuti prodotti nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale di raccolta e asporto R.S.U.; in particolare, i contenitori per i rifiuti devono essere a tenuta. I rifiuti, quali gli strumenti acuminati o taglienti monouso, devono essere raccolti, secondo le norme vigenti in materia, in appositi contenitori rigidi, in materiale che permetta l' introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali.

Quando congiuntamente all' attività di acconciatore e/o di estetista sia esercitata quella di tatuaggio e piercing o di trucco semipermanente si osservano le disposizioni di cui alla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 e s.m.i.. Possono, comunque, essere in comune tra le suddette attività la sala d' attesa, lo spogliatoio e il ripostiglio.

In occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo l' attività di acconciatore e/o di estetista può essere esercitata quando sono predisposte apposite aree attrezzate destinate a titolo esclusivo all' esercizio dell' attività, separate e delimitate mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili, con la presenza di contenitori appositi per i rifiuti da smaltire secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 17

Requisiti igienico - sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

Gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio, dotato di sportelli, per quella pulita.

Gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiata ad ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione alle dimensioni dell' esercizio e al numero dei lavoranti nonché di una cassetta pronto soccorso.

Il mobilio e l' arredamento degli esercizi devono presentare caratteristiche costruttive tali da permetterne una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Gli esercizi per l' attività di barbiere e di acconciatore devono essere dotati di sedili rivestiti con materiale lavabile.

L'utilizzo delle attrezzature e delle dotazioni tecniche deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre negli esercizi di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
- b) la strumentazione e i materiali utilizzati devono essere preferibilmente di tipo monouso e, dopo l'utilizzo, devono essere raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 6. In particolare, le attrezzature esclusivamente monouso, come le lame per rasoio, a qualunque uso siano dirette, devono essere eliminate dopo ogni prestazione;
- c) gli strumenti acuminati o taglienti, se non monouso, devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e, prima della successiva utilizzazione, devono essere lavati, spazzolati, disinfettati e sterilizzati;
- d) ogni parte di tutte le apparecchiature ed attrezzature che hanno diretto contatto con l'utente devono essere rimovibili in modo da essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, qualora non siano monouso, sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzate;
- e) gli strumenti che non sono monouso e non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, devono essere sostituiti nonché lavati, spazzolati e disinfettati;
- f) la sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore mediante l'impiego dei seguenti apparecchi, da utilizzare secondo le indicazioni del costruttore:
 - 1) autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d'acqua in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d'acqua a 126 gradi centigradi per 10 minuti;
 - 2) stufa a secco produttiva di calore secco mediante schema operativo di temperatura a 180 gradi centigradi per un'ora o a 160 gradi centigradi per due ore;
 - 3) sterilizzatore a sfere di quarzo in cui è raggiunta una temperatura di circa 250 gradi centigradi; la sterilizzazione è ottenuta mediante l'inserimento per pochi secondi di uno strumento fra le sfere. Tale tipo di sterilizzazione è consentita esclusivamente per gli strumenti a totale immersione.Gli apparecchi per la sterilizzazione devono essere sottoposti a periodici controlli o verifiche al fine di accertarne il buon funzionamento in conformità a quanto previsto dai relativi manuali d'uso;
- i) gli strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione sono sottoposti a disinfezione ad alto livello. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore o per via chimica, mediante immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti già confezionate, o da approntare sul momento, per il periodo di tempo indicato dal produttore del disinfettante. Compiuto il periodo di tempo, l'operatore dovrà estrarre gli strumenti dal disinfettante mediante pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavarli in acqua sterile e asciugarli mediante teli sterili;
- j) prima della sterilizzazione o della disinfezione ad alto livello, l'operatore deve: immergere gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti o per un periodo ridotto a pochi minuti se utilizza un apparecchio ad ultrasuoni; successivamente, lavare e spazzolare gli strumenti in acqua corrente; dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciugare gli strumenti con salviette monouso;
- m) in attesa di utilizzazione, gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello devono essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello. A tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori con lampade germicide;
- n) per quanto riguarda le pulizie si fa presente la possibilità di prevedere la predisposizione di una procedura di pulizie e disinfezione dei locali e delle attrezzature con modalità frequenza e tipologia dei prodotti e attrezzature utilizzati.

In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo.

È vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine devono essere usati polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da smaltire dopo l'uso.

Qualora in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo sia esercitata l'attività di acconciatore e/o di estetista, la sterilizzazione può avvenire in luoghi diversi da quello in cui si svolge la manifestazione pubblica, a condizione che il trasporto avvenga con l'utilizzo di idonei contenitori dedicati alle attrezzature.

Articolo 18 **Norme igieniche per l'esercizio delle attività**

I locali, le attrezzature, le apparecchiature e gli strumenti utilizzati devono essere tenuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione. Durante le pulizie è bene utilizzare guanti in gomma per la protezione delle mani. I servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno ed ogni volta se ne presenti la necessità. Il materiale utilizzato per la pulizia dei servizi igienici deve essere lavato e trattato con derivati del cloro e non deve essere impiegato per pulire altri locali.

Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettanti: le vasche, le apparecchiature per l'abbronzatura, gli impianti di sauna, il bagno turco e il bagno di vapore.

Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti nonché protetti con lenzuoli monouso: i carrelli, le poltrone e i lettini per massaggi e per altre prestazioni in ambito estetico.

Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ciascuna prestazione. La biancheria usata è lavata con temperatura a 90 gradi centigradi o, comunque, con temperature non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa la candeggina, prima dell'ultimo risciacquo.

A tutti gli operatori è fatto obbligo di utilizzare adeguati indumenti da lavoro dedicati all'uso esclusivo nell'attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia ed il decoro.

Gli operatori assicurano l'igiene delle mani tramite unghie corte e pulite; assenza, durante i trattamenti, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi; cura e protezione di eventuali abrasioni, ferite o infezioni; lavaggio accurato, con sapone preferibilmente liquido, all'inizio e al termine dell'attività lavorativa, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo aver fumato nonché prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che comportino un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente.

È fatto obbligo l'uso di guanti specifici per coloro che adoperano tinture o altro materiale di cui all'art. 7 del R.D. 30/10/24, n. 1938 e che, per il sistema di permanente "a freddo", maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati. Per le estetiste è preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando eseguono trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente, nonché quando utilizzano prodotti aggressivi o allergizzanti.

Nell'esercizio dell'attività devono essere esclusivamente impiegati prodotti cosmetici regolarmente autorizzati, con particolare riferimento a quelli contenenti acido tioglicolico. È fatto divieto di impiegare qualsiasi preparazione cosmetica estemporanea, al di fuori delle sostanze e con l'osservanza delle modalità previste dalla L. n. 713/1986.

I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e dei vari prodotti adoperati.

Articolo 19 **Prodotti utilizzati nell'attività**

Le tinture, i fissanti, i coloranti e i prodotti cosmetici impiegati devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia ed, in particolare, dalla L. n. 713/1986. I componenti dei pigmenti usati per l'esecuzione dei tatuaggi, del disegno epidermico e del trucco semipermanente devono essere conformi a quanto previsto dalla Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2008)1 del 20 febbraio 2008 (Resolution on tattoos and permanent make-up).

CAPO QUARTO **Orari e tariffe**

Articolo 20 **Orari e tariffe**

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui al presente regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.

Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato è conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.

È fatto obbligo all'esercente di esporre in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio il cartello dell'orario.

È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Il titolare dell'attività deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

CAPO QUINTO **Controlli e sanzioni**

Articolo 21 **Vigilanza e Controlli**

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, fatte salve le competenze dell'Azienda U.L.S.S. in materia di accertamenti di igiene sanitaria. A tal fine gli incaricati alla vigilanza e al controllo possono accedere nei locali in cui è esercitata l'attività.

Articolo 22

Sanzioni amministrative pecuniarie

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate e punite secondo le procedure previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..

L'esercizio dell'attività di acconciatore in assenza dell'abilitazione professionale o senza aver previamente presentato la segnalazione certificata di inizio attività è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 come previsto dall'art. 7, comma 1 della L. R. n. 28/09.

L'esercizio dell'attività di estetista in assenza dell'abilitazione professionale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,45 ad euro 2.582,28 come previsto dall'art. 12, comma 1 della L. n. 1/90.

L'esercizio dell'attività di estetista senza aver previamente presentato la segnalazione certificata di inizio attività è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,45 ad euro 1.032,91 come previsto dall'art. 12, comma 2 della L. n. 1/90.

L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing in assenza dei requisiti di idoneità soggettiva previsti dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 o senza aver previamente presentato la S.C.I.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della l.r. n. 28/09, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.000,00:

- chi esercita l'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio;
- chi, nell'esercizio dell'attività di acconciatore, non osserva gli orari e l'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui all'art. 20.

E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00:

- chi esercita l'attività di estetista o di tatuaggio e piercing in forma ambulante o di posteggio;
- chi, nell'esercizio dell'attività di estetista o di tatuaggio e piercing, non osserva gli orari e l'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui all'art. 20.

E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 chi, nell'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista o di tatuaggio e piercing, omette di:

- esporre copia della dichiarazione di inizio attività nel locale destinato all'esercizio;
- esporre le tariffe professionali e il cartello degli orari secondo le modalità indicate all'art. 20, commi 5 e 7.

Salvo quanto previsto ai commi da 2 a 8, le ulteriori violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00.

Nel caso di particolare gravità della violazione o di recidiva il Dirigente del Servizio competente, previa diffida, può disporre la sospensione dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione, il Dirigente del Servizio competente ordina la chiusura dell'attività.

Il Dirigente del Servizio competente ordina la chiusura dell'esercizio quando il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi, fatta eccezione per i seguenti casi:

- a) gravi indisponibilità fisiche;
- b) maternità;
- c) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
- d) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell'Azienda U.L.S.S..

Articolo 23 **Chiusura dell'esercizio**

Salvo quanto previsto all'art. 22, il Dirigente del Servizio competente ordina l'immediata cessazione dell'attività esercitata disponendo altresì la chiusura dell'esercizio nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della S.C.I.A. nei casi previsti dagli articoli 5, 7 e 8;
- b) assenza dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di barbiere, di acconciatore e di estetista o dell'idoneità soggettiva prevista dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing;
- c) mancato adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'U.L.S.S. decorso il periodo di sospensione di cui al comma 1 dell'articolo 11.

Quando l'ordine non è eseguito, il Dirigente del Servizio competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

CAPO SESTO **Norme transitorie e finali**

Articolo 24 **Disapplicazioni di norme precedenti**

Cessano di avere applicazione tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia ed, in modo particolare, quelle contenute nel Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 14 del 22.04.2009.

Articolo 25 **Entrata in vigore del presente regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle norme previste dal vigente Statuto Comunale.

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

